

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4028-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE)

(Relatore: **FERRARI MARTE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1986 (Stampato n. 1749)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(**SIGNORILE**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(**DE MICHELIS**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(**CAPRIA**)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(**CARTA**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 ottobre 1986*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo in oggetto tende a ripartire equamente il prelievo fiscale tra lo Stato di produzione dei redditi e quello di residenza dei rispettivi beneficiari.

Le soluzioni cui si è fatto ricorso, sebbene si discostino in alcuni casi da quelle contenute nel modello predisposto dalla OCSE, Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico, con sede a Parigi, e siano state, talvolta, adeguate, per qualche categoria di redditi, alle necessità negoziali delle due parti contraenti ed alle esigenze emergenti dalla diversità dei sistemi venuti a confronto, possono senz'alcun dubbio considerarsi soddisfacenti per il nostro paese.

Nell'accordo vengono trattate e risolte le questioni circa le attività economiche attinenti alle piattaforme continentali; i redditi delle imprese; quelli derivanti dalla navigazione marittima e aerea; il trattamento dei dividendi, interessi e canoni; gli utili di capitale e le professioni indipendenti; il trattamento tributario del lavoro subordinato; i redditi di artista o di atleta; i redditi per funzioni pubbliche; gli emolumenti di professori e ricercatori; il trattamento riservato agli studenti.

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

FERRARI Marte, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.